



**CITTA' DI ALBIGNASEGO**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

**SEGRETERIA GENERALE**  
Via Milano 7 – 35020 ALBIGNASEGO – TEL. 0498042233 – FAX 0498625188

Cod. Fisc. 80008790281 P.IVA 00939330288

Prot. n. 22969

li - 5 LUG. 2016

**Direttiva n. 10/2016**

Ai Sigg.ri Responsabili dei Settori

e, p.c.

Al Nucleo di Valutazione  
Al Servizio di Controllo Interno

- L O R O S E D I -

**OGGETTO: Motivazione determina a contrarre. Art. 36 del D.Lgs n. 50/2016.**

L'art. 36 del D. Lgs n. 50 stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengano nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

L'art. 30, comma 1, prevede che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve garantire la qualità delle prestazioni e deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti devono rispettare, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità con le modalità indicate dal codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

La norma in oggetto prevede, altresì che le stazioni appaltanti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 35 del codice) secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 fissano pertanto i principi che dovranno essere applicati negli affidamenti sotto soglia e individuano procedure semplificate per la selezione del contraente in relazione all'importo dell'appalto.

E' evidente tuttavia che le SS.LL. hanno comunque la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate.

Ora in applicazione dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 e in attuazione delle specifiche misure previste alle schede "*Progettazione e predisposizione atti di gare*" del PTPC 2016-2018 le SS.LL. nella determinazione a contrattare dovranno dare conto delle ragioni che le hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate.

Non solo ma con la determinazione a contrattare dovranno essere predefiniti ed esplicitati i criteri di selezione degli operatori economici, con riferimento alla specifico contratto, assicurando forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento.

Il Responsabile della Prevenzione  
(Dott. Roberto Buson)